

**NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**ALLE CHECK LIST SUGLI APPALTI PUBBLICI di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Il Centro Regionale di Programmazione, in qualità di Autorità di gestione, nell'attuazione degli interventi finanziati POR Sardegna 2000 - 2006 è tenuta a garantire il rispetto della normativa comunitaria e nazionale anche in materia di concorrenza e di appalti pubblici (Reg.1260/99 articolo 34, paragrafo 1, lettera g).

Al fine, quindi, di agevolare la propria attività di verifica del rispetto della normativa in questione da parte dei Beneficiari Finali ("gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni" in base a quanto stabilito nel Reg.1260/99 all'art. 9 lettera I) responsabili del rispetto e dell'osservanza delle regole sulla concorrenza e sugli appalti, l'Autorità di gestione rende disponibili le check list in materia di appalti pubblici in base al Dlgs. 163/06 convertito con Legge 228/06 (Codice Appalti).

Per i servizi e le forniture sono state predisposte check-list differenziate mentre per i lavori è disponibile un'unica check-list che può essere utilizzata indifferentemente per tutti gli appalti, sia precedenti che successivi all'entrata in vigore del Codice degli Appalti.

La compilazione delle check list richiede di barrare le caselle relative agli adempimenti previsti, evidenziando se siano stati seguiti (SI), se non siano stati seguiti (NO) o se gli adempimenti non siano previsti (NP). Qualora gli adempimenti siano obbligatori il campo "N/P – non previsto" è evidenziato in "grigio", ossia non è barrabile. Nel caso di più opzioni va barrato SI per l'opzione seguita e N/P per le altre. In riferimento a ciascun adempimento rispettato, va indicata la data in cui questo è stato effettuato. Infine, vanno indicate nelle note le eventuali motivazioni che hanno portato al mancato adempimento dell'iter procedurale seguito o le osservazioni/ulteriori specifiche che possano essere rilevanti per la comprensione del procedimento seguito.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. 163/06 *"il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto"*.

Per tutto quanto non richiamato e/o non specificato nella presente nota e nelle check list si rinvia a quanto disciplinato nel Codice Appalti.

Al fine di agevolare l'operatore nella corretta interpretazione della normativa, si riporta comunque una sintesi della **disciplina transitoria** applicabile.

Art. 253 del Dlgs. 163/2006 come modificato dalla L. 228/2006

1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, **nonché**, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte»;

c) all'articolo 253, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per i contratti relativi a **lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali**, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati **successivamente al 1° febbraio 2007**:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole **centrali di committenza** (appalti pubblici e accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza)

b) articolo 49, comma 10 (in materia di avvalimento, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore o di subappaltatore)

c) articolo 58 (relativo alla **procedura del dialogo competitivo**);

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari (con riguardo alla **conclusione di accordi quadro**).

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7 (definizione di appalti pubblici di lavori), 53, commi 2 (contenuti del decreto/determina a contrarre) e 3 (casi in cui il contratto ha per oggetto anche la progettazione) e 56 (**procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara**) si applicano alle procedure i cui **bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007**. Le disposizioni dell'articolo 57 (**procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**) si applicano alle procedure per le quali **l'invito a presentare l'offerta sia inviato successivamente al 1° febbraio 2007**.

Art. 257 del Dlgs. 163/2006 come modificato dalla L. 228/2006

Il codice è entrato in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella G.U. (**quindi 60 gg a decorrere dal 2 maggio 2006 – entrata in vigore 1 luglio 2006**)

Hanno efficacia a decorrere da un anno successivo alla data di entrata in vigore

- a) le disposizioni in tema di obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità e dell'Osservatorio, che riguardano servizi e forniture;
- b) l'art. 240 in relazione all'accordo bonario per i servizi e le forniture

Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007 (con riguardo al ruolo del personale dell'Autorità di vigilanza)

L'art. 123 (relativo a procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavoro inferiori a 750.000) si applica a far data dalla formazione dell'elenco annuale per l'anno 2007; per gli elenchi relativi all'anno 2006 e le relative gare, continua ad applicarsi l'art. 23 della L. 109/94 e s.m (licitazione privata e licitazione privata semplificata).

Art. 1-octies della L. 228-2006

Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati **tra il 1° luglio 2006** e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (**12 luglio 2006**), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, **restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti**.

A tal fine, le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1 (**disposizioni precedenti abrogate**), del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007.